Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Giovedì, 24 aprile 1924** **Numero 97**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 483.
Costituzione del Consorzio per il funzionamento della Scuola di floricoltura e giardinaggio e aziende annesse nella Villa nazionale di Stra (Venezia).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Riconosciuta la utilità di istituire una Scuola di floricoltura e giardinaggio nel parco della Villa nazionale di Stra (Venezia), e di assicurare la manutenzione del parco stesso, monumento nazionale, e di svolgere il commercio di piante selezionate, da frutto e da giardino, di semi, bulbi e fiori recisi;

Vista la lettera 10 settembre 1923, n. 36611, del Ministero delle finanze con la quale mette a disposizione del Consorzio per il funzionamento di una Scuola di floricoltura e giardinaggio il parco con la Villa nazionale di Stra;

Vista la deliberazione 3 luglio 1923 della Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Venezia con la quale dichiara di far parte del Consorzio

per la istituenda Scuola di floricoltura e giardinaggio di Stra;

Viste le deliberazioni 16 maggio e 19 luglio 1923 del Consiglio comunale di Stra con le quali si impegna di contribuire con L. 3000 annue per un novennio per il mantenimento della scuola;

Vista la deliberazione 24 novembre 1923 del Consiglio d'amministrazione della Casa Paterna di Venezia con la quale concede il contributo annuo di L. 4500 per un novennio per il mantenimento della scuola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fra lo Stato, la provincia di Venezia, il comune di Stra e la Casa Paterna di Venezia è costituito un Consorzio con sede in Stra:

1° per assicurare il funzionamento di una Scuola di floricoltura e giardinaggio destinata all'istruzione professionale specialmente degli orfani di guerra, nel parco della Villa nazionale di Stra, di proprietà demaniale, in modo da preparare un'abile maestranza capace di ben coltivare le piante da fiore, da ornamento e da frutto e di ben governare giardini, frutteti e parchi ornamentali;

2° assicurare la manutenzione del parco stesso, monumento nazionale, coi doveri inerenti, conservandone rigorosamente le dotazioni e le caratteristiche che ne formano una mirabile opera d'arte;

3° svolgere, con indirizzo industriale, il commercio di piante selezionate, ornamentali, da frutto e da fiore, nonchè dei semi, dei bulbi e dei fiori recisi, compiendo in tal modo opera efficace all'incremento agrario della provincia di Venezia e dell'intera regione veneta;

4° sviluppare tutte le altre iniziative che il Consorzio ritenesse opportuno nell'interesse dei suoi compiti principali.

Possono far parte del Consorzio altre Amministrazioni pubbliche e Enti morali che intendessero contribuire con assegnazioni non inferiori ad annue L. 4000 per un novennio.

Art. 2.

Il Consorzio è riconosciuto Ente morale autonomo sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 3.

All'impianto e al mantenimento del Consorzio sarà provveduto:

a) con l'assegnazione da parte del demanio dello Stato del parco con la Villa nazionale di Stra (Venezia) il cui valore commerciale viene determinato in L. 7.721.930 mentre il valore di conferimento del Consorzio, agli effetti del successivo art. 5, resta fissato in L. 200.000 con un reddito annuo netto di L. 9500;

b) con i contributi dei seguenti Enti: provincia di Venezia, comune di Stra annue L. 3000 per un novennio; Casa Paterna di Venezia annue L. 4500, per un novennio; e di altri Enti, che in seguito aderissero al Consorzio;

c) con l'eventuale assegnazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 4.

Il Consorzio è governato da un Consiglio di amministrazione, costituito da un rappresentante per ciascuno degli Enti consorziati, un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale e da un rappresentante del Ministero delle finanze, nella persona dell'intendente di finanza di Venezia.

I rappresentanti elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Nel proprio seno il Consiglio nomina il presidente.

Le deliberazioni saranno valide a maggioranza di voti, in caso di parità prevarrà quello del presidente.

Il Consiglio nomina due revisori dei conti che presenteranno annualmente la loro relazione. Il bilancio è annuale con decorrenza dal 1° luglio al 30 giugno successivo.

Il Consiglio è convocato dal presidente, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta un terzo dei consiglieri ne facciano domanda per iscritto al presidente.

Art. 5.

Dell'azienda saranno tenute due distinte gestioni, una per il funzionamento della scuola e la manutenzione del Parco, l'altra, con criteri industriali, per la produzione e commercio delle piante.

Gli utili netti derivanti dalla produzione e commercio delle piante, coperto il fabbisogno della Scuola e costituita una congrua riserva andranno ripartiti tra il Demanio dello Stato in ragione del valore di conferimento di cui al precedente art. 3 e gli Enti sovventori per l'esercizio dell'azienda stessa, in proporzione del rispettivo contributo.

Art. 6.

Un regolamento, proposto dal Consiglio d'amministrazione disciplinerà il funzionamento della Scuola e aziende annesse; determinerà l'organico del personale, il trattamento economico e quello di quiescenza, nonchè le norme disciplinari di esso.

Il regolamento sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 7.

Una relazione sull'andamento sia della Scuola, sia dell'azienda industriale, sarà presentata alla fine di ciascun anno, insieme alla relazione dei revisori dei conti, a tutti gli Enti consorziati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 89. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1924, n. 497.
Disposizioni per la difesa dei vini tipici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Nostri Ministri

Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I produttori e gli industriali di un determinato vino tipico possono costituirsi in consorzio per la tutela della denominazione del loro prodotto ed in genere per il conseguimento degli scopi previsti dal presente decreto.

Tali consorzi sono posti sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Ai fini del presente decreto saranno considerati vini tipici i vini genuini che abbiano speciali caratteristiche che saranno indicate nel regolamento in applicazione del presente decreto, e che si conservino costanti per lo stesso tipo.

Art. 3.

I consorzi di cui al precedente articolo 1 hanno i seguenti scopi:

a) vigilare affinchè non si producano nè si mettano in vendita, col nome del vino tipico considerato, vini che non abbiano le caratteristiche ad esso attribuite;

b) promuovere lo sviluppo della produzione di ciascun vino tipico, facilitando ed incoraggiando la diffusione dei vitigni adatti nelle località meglio indicate e procurando la diffusione ed il miglioramento delle pratiche enologiche relative;

c) diffondere i vini tipici, ed in generale i vini italiani, sui mercati nazionali ed esteri;

d) collaborare con gli organi governativi per l'applicazione del presente decreto e di ogni altra disposizione relativa alla produzione ed al commercio dei vini, con facoltà di costituirsi parte civile nei giudizi penali in dipendenza del decreto e delle disposizioni suddette;

e) promuovere e attuare studi ed iniziative, sia nel campo viticolo che in quello enologico, che valgano a dare incremento alla produzione ed al commercio dei vini tipici ed in generale all'industria vinicola;

f) proporre convenzioni internazionali con altri Governi e con altri consorzi o consimili istituzioni, esistenti fuori del Regno, per la tutela dell'esclusività di fabbricazione dei vini tipici speciali ad ogni Stato e per la loro difesa dalle contraffazioni.

Art. 4.

I consorzi per la tutela dei vini tipici sono costituiti con decreto del Ministro per l'economia nazionale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, ed hanno personalità giuridica.

Hanno diritto di far parte del consorzio — secondo le disposizioni del regolamento e dello statuto — tutti i produttori e gli industriali del vino tipico considerato, i quali ne facciano domanda e si assoggettino agli obblighi imposti dal presente decreto, dal regolamento generale in applicazione di esso e dallo statuto consorziale.

Sulle domande di nuove ammissioni si pronunzia il Consiglio di amministrazione del consorzio. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione il richiedente può ricorrere al Ministro per l'economia nazionale, le cui decisioni non sono suscettibili di ulteriore ricorso.

Art. 5.

Il funzionamento di ciascun consorzio è regolato da uno statuto che deve essere deliberato dai soci in assemblea plenaria ed approvato dal Ministro per l'economia nazionale con lo stesso decreto di cui all'articolo precedente.

Lo statuto del consorzio non potrà contenere disposizioni contrarie al presente decreto ed al regolamento o che in qualsiasi modo contrastino con i fini del consorzio medesimo.

Art. 6.

Ciascun consorzio avrà facoltà di adottare un marchio o segno distintivo proprio per contraddistinguere i prodotti dei consorziati. Tale marchio sarà trascritto a norma della legge 30 agosto 1868, n. 4577.

I consorziati hanno l'esclusivo diritto di usare, in aggiunta al proprio marchio o segno distintivo individuale, il marchio o segno distintivo del consorzio, con le norme che saranno stabilite dallo statuto del consorzio medesimo.

Art. 7.

A partire da sei mesi dalla pubblicazione del decreto di costituzione del consorzio di cui all'art. 4, le agevolazioni fiscali per la fabbricazione dei vini tipici si applicano, per il vino tipico considerato, soltanto alle ditte consorziate.

Dalla stessa data, nella esportazione del vino tipico tutelato dal consorzio soltanto le ditte consorziate potranno usare il marchio o segno distintivo del consorzio, e soltanto esse avranno diritto di accompagnare ogni spedizione con un certificato speciale, da rilasciarsi da un istituto enologico od agrario governativo, designato dal Ministero dell'economia nazionale, attestante che il vino presentato all'esportazione possiede le caratteristiche del vino tipico di cui porta il nome ed il marchio o distintivo consorziale.

Art. 8.

La costituzione dei consorzi fra produttori ed industriali di vini tipici è lasciata all'iniziativa privata.

Tuttavia, anche indipendentemente dalla costituzione di uno speciale consorzio, il Ministro per l'economia nazionale può disporre con suo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, che il commercio di un dato vino tipico, di notevole importanza per l'economia nazionale, sia regolato a norma del presente decreto.

Decorsi sei mesi dalla pubblicazione del suddetto decreto, chi voglia fruire delle agevolazioni per la preparazione o per l'esportazione del vino tipico considerato, di cui al precedente articolo, dovrà ottenere l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, il quale provvederà di concerto con quello delle finanze. L'autorizzazione sarà concessa soltanto alle ditte che si dichiarino disposte a riunirsi in consorzio con altri produttori od industriali dello stesso vino tipico e si sottopongano a tutti gli obblighi che il Ministero dell'economia nazionale crederà d'imporre.

Quando almeno cinque ditte abbiano fatte le dichiarazioni di cui al precedente capoverso si provvederà alla costituzione del consorzio a norma del presente decreto.

Art. 9.

Lo statuto di ciascun consorzio stabilirà anche le norme per l'esclusione dei soci che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto medesimo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione del consorzio.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione è ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale, il quale decide inappellabilmente.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 10.

Coloro che, non appartenendo al consorzio, si attribuiscano la qualifica di consorziati od usino il marchio o segno distintivo adottato e trascritto dal consorzio medesimo, saranno puniti a norma del Codice penale e della legge 30 agosto 1868, n. 4577, e i loro nomi dovranno essere, a cura del Ministero dell'economia nazionale, segnalati in pubblicazioni ufficiali da designarsi dal regolamento.

Art. 11.

Il funzionamento tecnico di ciascun consorzio sarà regolato dal proprio Consiglio di amministrazione, con l'aiuto di un enotecnico, il quale invigilerà anche acciocchè i consorziati adempiano tutti gli obblighi loro derivanti dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto consorziale.

Ove se ne riconosca l'opportunità un enotecnico potrà essere adibito anche a più consorzi vicini.

L'enotecnico sarà nominato dal Consiglio di amministrazione del consorzio, in seguito a concorso da bandirsi con le norme che saranno stabilite dal regolamento e da giudicarsi da una Commissione formata da tre membri, di cui uno nominato dal Consorzio e gli altri due dal Ministro per l'economia nazionale.

Gli enotecnici saranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed il premio relativo sarà per metà a carico degli interessati e per metà a carico dei consorzi.

Art. 12.

Per il servizio relativo all'applicazione del presente decreto sarà assegnato, all'Ufficio dei servizi enologici dipendenti dalla Direzione generale dell'agricoltura, un funzionario del ruolo degli enotecnici governativi, di cui alla tabella 91 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 13.

Gli aderenti ai consorzi sono obbligati a versare nella cassa consorziale la quota che sarà stabilita dallo statuto.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto saranno a carico dei consorzi interessati, comprese quelle occorrenti per le ispezioni che il Ministero dell'economia nazionale crederà di disporre.

Art. 14.

Il Ministro per l'economia nazionale può sciogliere l'Amministrazione del consorzio quando si riscontrino gravi irregolarità o violazioni del presente decreto o del regolamento o quando si accerti che non sia esercitata attiva sorveglianza ai fini del comma a) dell'art. 3.

Col decreto di scioglimento si provvederà anche alla nomina di un Commissario straordinario, che rimarrà in carica fino alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria ed in ogni caso per un periodo non superiore ad un anno.

L'indennità da corrispondersi al Commissario straordinario sarà fissata dal Ministero dell'economia nazionale e sarà a carico del consorzio.

Art. 15.

E' data facoltà al Governo del Re di estendere le disposizioni del presente decreto anche alle acquaviti di vino invecchiate quando se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 16.

Con apposito regolamento generale da approvarsi con decreto Reale, saranno fissate le norme per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi, nonchè quelle per l'eventuale loro federazione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 103. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1924, n. 499.

Corresponsione di assegni per malattia al personale delle Ferrovie dello Stato, a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 1° agosto 1918, numero 1197;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 370;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3157;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 368;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 319;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3082;

Udito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1924, agli scopi già spettanti all'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato, viene aggiunto quello di provvedere, per gli agenti che siano iscritti all'Opera stessa, alla corresponsione di assegni giornalieri durante le lunghe malattie, come al seguente art. 2.

Art. 2.

Nei casi di assenza per malattia accertata dai sanitari dell'Amministrazione la cui durata sia maggiore di quindici giorni, a decorrere dal 16° giorno di malattia e fino a quando sarà corrisposto in tutto o in parte lo stipendio o la paga, l'Opera di previdenza corrisponderà all'agente un assegno giornaliero inteso a compensarlo della perdita delle competenze accessorie che dipendono dalla effettiva presenza in servizio.

Detto assegno sarà valutato come segue:

a) per gli agenti considerati nella tabella dell'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie allegato al

R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, e nella tabella dell'art. 4 del decreto 31 dicembre 1923, n. 3082, l'assegno sarà pari al premio d'interessamento, nella misura stabilita nelle colonne *A*, di entrambi i prospetti per le singole qualifiche degli agenti;

b) per le qualifiche considerate nelle suddette tabelle, ma per le quali non siano previsti premi secondo la colonna *A*, l'assegno di malattia, limitatamente a quegli agenti che singolarmente percepiscano il premio d'interessamento nella misura della colonna *B* o superiore, sarà corrisposto nella misura stabilita dalla colonna *B* per la rispettiva qualifica;

c) per gli agenti non considerati nelle tabelle di cui sopra, cioè per il personale di macchina e dei treni, l'assegno sarà corrisposto nelle misure seguenti:

Macchinista	L. 8.—
Macchinista T. M.	» 6.—
Fuochista	» 6.—
Assistente T. E.	» 6.—
Controllore viaggiante principale	» 8.—
Controllore viaggiante 1ª classe	» 7.50
Controllore viaggiante 2ª classe	» 7.—
Controllore viaggiante 3ª classe	» 6.50
Conduttore capo	» 6.—
Conduttore principale	» 5.50
Conduttore	» 5.—
Frenatore	» 4.50
Manovale addetto in via permanente alle squadre trasbordatrici	» 4.50

d) per gli agenti che al momento in cui cadono malati si trovino a lavorare col premio di maggior produzione, l'assegno sarà corrisposto in misura pari al premio di interessamento relativo alla qualifica, secondo la colonna *A* delle ripetute tabelle.

Gli agenti incaricati in via permanente delle funzioni di un grado superiore avranno l'assegno di malattia corrispondente al grado di cui disimpegnano le funzioni. I supplementi trimestrali dei premi d'interessamento non saranno computati nella determinazione degli assegni di malattia.

Art. 3.

L'assegno di malattia sarà corrisposto per tutte le giornate di assenza successive alla quindicesima e cioè anche per quelle in cui l'agente, se fosse in servizio, non percepirebbe il premio d'interessamento e le competenze accessorie.

Esso sarà corrisposto integralmente anche quando, superati i limiti di assenza, di cui al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 319, lo stipendio o la paga siano mantenuti in misura ridotta.

Quando la malattia sopraggiunga mentre l'agente sta scontando un periodo di riduzione o di sospensione del premio di interessamento, l'assegno di malattia sarà computato come se la riduzione o sospensione del premio non avessero luogo. Il periodo di riduzione o sospensione del permio si considererà interrotto per la durata dell'assenza per malattia, per essere ripreso e completato al termine di questa.

Art. 4.

Quando a giudizio dei sanitari dell'Amministrazione, si tratti della ricaduta di una malattia precedente avvenuta non oltre dieci giorni dalla ripresa del servizio, la durata del primo e del secondo periodo della malattia sono cumulati insieme e restano esclusi dall'assegno soltanto i primi quindici giorni del complesso dei due periodi.

Sono escluse dall'assegno, per tutta la loro durata, le malattie che i sanitari dell'Amministrazione dichiarino dovute a colpa o sregolatezza o che risultino occasionate da ferite o lesioni riportate in rissa o da prestazioni di lavoro estraneo al servizio dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 5.

L'assegno di malattia non sarà corrisposto durante i periodi di aspettativa, neppure se si tratti di aspettativa per motivi di salute.

Art. 6.

Nei casi di infortunio l'assegno di malattia sarà corrisposto come per i casi di malattia comune, e cesserà pertanto quando cesserà la corresponsione totale o parziale dello stipendio e subentrerà l'indennità di legge per inabilità temporanea.

Art. 7.

Per far fronte al nuovo onere addossato all'Opera di previdenza, gli agenti che vi sono iscritti saranno assoggettati, a decorrere dal 1° marzo 1924, a una ritenuta speciale a favore dell'Opera stessa, che per ogni mese sarà pari a due decimi di una giornata di assegno di malattia, valutata come al precedente articolo 2.

Per le qualifiche di cui al comma *b*) dell'articolo 2 la ritenuta sarà praticata unicamente per gli agenti che abbiano il premio, e in tal caso sarà computata, conformemente all'assegno, come se il premio fosse quello della colonna *B* della tabella citata.

Detta ritenuta sarà sempre praticata integralmente per tutti i mesi in cui abbia luogo la corresponsione totale o parziale dello stipendio; quindi anche durante i periodi di malattia, e tanto per la parte di essi senza corresponsione dell'assegno, quanto per la parte con corresponsione dell'assegno.

Art. 8.

Per i casi di malattia già in corso al 1° marzo 1924 e che si prolunghino oltre il 15 marzo, l'assegno di malattia sarà corrisposto a partire dal 16 marzo 1924.

Art. 9.

La gestione delle entrate e delle spese relative allo speciale servizio considerato nel presente decreto sarà tenuta distinta da quella relativa agli altri servizi dell'Opera di previdenza. La misura delle ritenute di cui all'art. 7 e la durata del periodo iniziale di malattia escluso dalla corresponsione dell'assegno saranno soggette a revisione di anno in anno, secondo i risultati della particolare gestione.

Le eventuali variazioni saranno deliberate dal Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato.

Art. 10.

In relazione alle variazioni che, prima colla legge 7 aprile 1921, n. 368, e poi col R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, vennero introdotte nei gradi delle diverse qualifiche del personale, resta stabilito che per i casi di cessazione dal servizio dal 1° marzo 1924 in poi i sussidi agli orfani e gli assegni alimentari a congiunti, di cui all'art. 2 della legge 19 giugno 1913, n. 641, modificato col decreto-legge Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1197, colla legge 7 aprile 1921, n. 370, e col decreto 31 dicembre 1923, n. 3157, saranno corrisposti nell'una e nell'altra delle misure fissate nell'articolo

medesimo, secondochè, la qualifica dell'agente rientri nei primi undici gradi oppure nei gradi inferiori delle tabelle annesse al R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651.

Art. 11.

Le norme di applicazione del presente decreto, in quanto siano necessarie, saranno emanate dal Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 105. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 502.

Proroga dell'attuazione della riforma nel servizio dei vaglia postali disposta con R. decreto 10 settembre 1923, n. 2376.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 2376 del 10 settembre 1923, che, con effetto dal 1° aprile 1924, istituì un nuovo tipo di vaglia postale a tassa;

Considerato che, per difficoltà di fabbricazione non è possibile avere a tempo debito la provvista dei nuovi titoli, da che nasce la necessità di prorogare la data di attuazione della riforma;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'attuazione della riforma nel servizio dei vaglia postali disposta col R. decreto-legge n. 2376 del 10 settembre 1923, è protratta al 1° maggio 1924.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 108. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 503.

Estensione ad alcuni uffici postali del Regno del servizio dei pacchi da oltre 5 fino a 10 chilogrammi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, numero 1439, che fissa i limiti entro i quali è ammesso il servizio dei pacchi postali da oltre 5 fino a 10 chilogrammi;

Ritenuta la necessità di estendere gradualmente tale servizio ad altre località del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi ha facoltà di provvedere con suo decreto ad ammettere al servizio dei pacchi da oltre 5 fino a 10 chilogrammi quegli stabilimenti postali del Regno ai quali, a suo giudizio, sia opportuno estendere il servizio stesso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 109. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 506.

Applicazione della imposta camerale principale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Macerata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Visto il R. decreto 16 novembre 1919, n. 2432, concernente l'applicazione della imposta camerale principale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Macerata;

Viste le deliberazioni della Camera predetta in data 1° dicembre 1922, 9 marzo 1923, e 28 agosto 1923;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Macerata è autorizzata ad applicare la sua imposta principale col mezzo dell'aliquota unica massima di L. 1.30 % sul reddito netto

proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto, e con esenzione dei redditi inferiori a L. 350.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro per l'economia nazionale saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto, nonchè la misura dell'aliquota annua dell'imposta in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

Il R. decreto 16 novembre 1919, n. 2432, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 112. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 491.

Erezione in Ente morale della fondazione Roberto Rossi per borse di studio, in Venezia.

N. 491. R. decreto 20 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Roberto Rossi» per borse di studio, con sede nel comune di Venezia, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Ranziano (Udine) e di Arena (Catanzaro).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ranziano, in provincia di Udine.

MAESTA',

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Ranziano, ha posto in luce il deplorevole disordine di quell'ufficio e dell'archivio comunale, il mancato impianto di regolari registri delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, l'omesso aggiornamento degli inventari patrimoniali, la deficienza delle scritture contabili. La situazione finanziaria del Comune è gravemente dissestata, e, mentre non si è provveduto alla unificazione di rilevanti passività, al fine di ridurre l'onere degli interessi, l'Amministrazione non ha neppure curato di ottenere risorse tributarie adeguate alla necessità dei pubblici servizi, il cui funzionamento è, pertanto, assai deficiente. L'attività della rappresentanza elettiva è stata sotto ogni aspetto assai scarsa, con grave pregiudizio degli interessi dell'Ente e della popolazione.

I richiami dell'autorità di vigilanza sono riusciti infruttuosi; e, poichè l'atteggiamento antinazionale spesso assunto dagli amministratori ha determinato, inoltre, una situazione che seriamente minaccia di compromettere il mantenimento della pubblica tranquillità, anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di un radicale riassetto dei servizi e delle finanze comunali, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ranziano, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Vittorio Graziani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Arena, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

Profondi ed insanabili dissensi, sorti fra i componenti l'amministrazione comunale di Arena, proveniente dalle elezioni generali del 1920, hanno da qualche tempo paralizzato il funzionamento di quella civica azienda, con grave pregiudizio degli interessi dell'Ente.

Mentre tutte le pratiche esperite dall'autorità politica per comporre le divergenze fra gli amministratori sono riuscite infruttuose, le ripercussioni che tale situazione anormale ha avuto nella popolazione hanno provocato un vivissimo fermento, che ha già dato luogo ad incidenti e che legittima il timore di incomposte manifestazioni con imprevidibili conseguenze.

Ragioni d'ordine pubblico, oltre che la necessità di assicurare il normale funzionamento della civica azienda, rendono, pertanto, necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Arena, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Pagano Vincenzo di Francesco è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI;

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Monleale, Tempio Pausania, Sclafani e Valguarnera.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 24 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Monleale;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario Regio, il quale assunse servizio il 31 gennaio 1924, non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza locale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Monleale, è prorogato di tre mesi.

Alessandria, addì 10 aprile 1924.

Il Prefetto: DE CARLO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Tempio Pausania;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario deve ancora completare la sistemazione finanziaria del Comune e portare a compimento le iniziate opere pubbliche, sistemare alcuni servizi pubblici, fra i quali quelli relativi all'appalto della pulizia stradale e inaffiamento, riformare i regolamenti municipali e sistemare il personale dipendente;

Che d'altra parte la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Tempio Pausania è prorogato di tre mesi.

Sassari, addì 26 febbraio 1924.

Il Prefetto: MAGGIONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduto il R. decreto 10 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Sclafani;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostruzione del Consiglio comunale di di Sclafani, è prorogato di tre mesi.

Palermo, addì 10 aprile 1924.

Il Prefetto: ROSSI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Veduto il R. decreto 13 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Valguarnera;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione locale non consente d'altro canto di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Valguarnera, è prorogata per non oltre tre mesi.

Caltanissetta, addì 13 aprile 1924.

Il Prefetto.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 3.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa della peste a Colombo (Ceylon).

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze da Colombo (Ceylon) sono sottoposte alle misure dell'ordinanza di sanità marittima n. 10, del 1907, contro la peste.

I Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 13 aprile 1924.

p. *Il Ministro*: LUTRARIO.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 1 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero, durante la 1ª quindicina di gennaio 1922.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni di opere complete).		
18801	76594	Patuelli Giuseppe	« Eolia ». - Operetta-ballo su libretto di Arturo Frassini	Patuelli Giuseppe	Inedita — Mai rappresentato.
18802	76613	Piccarozzi Settimio	« La reginetta delle sartine ». - Operetta in tre atti su parole di Candido G. — Partitura originale	Piccarozzi Settimio	Id. id
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
18796	76543	Ledochowska Maria Teresa	« Di capanna in capanna » o una vittima della schiavitù ». - Dramma antischiavista in tre atti	Ledochowska Maria Teresa	10 aprile 1921.
18799	76575	Mariani Alfredo	« Tlass mai fait parei ». - Vaudeville in tre atti	Mariani Alfredo	Inedita. — Rappresentata la prima volta in Torino al Teatro Rossini il 5-3-1921.
18797	76555	Merlotti Gualtiero	« La figlia dei Faraoni. » - Libretto per operetta	Merlotti Gualtiero	Inedita. — Mai rappresentato.
18803	76614	Notari Elvira	« 'A Santanotte ». - Mimodramma	Notari Elvira	Id. id.
18798	76574	Sala Giovanni Mario	« I gigli del Redentore ». - Operetta in tre atti per la musica di Ranzato Virgilio. — Libretto	Società italiana degli autori in Milano	Id. id.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
18800	76584	La Cinematografica - Società anonima in Milano - Orsini Luigi	« Con l'amore e con l'ala ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 2295. — Depositati pel visto, 861 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Luigi Orsini	La Cinematografica con domicilio eletto in Torino presso di film Ambrosio - Soc. anon. in Milano - amministratore deleg. Guido Recipiuti	Inedita — Mai rappresentata
			V. — Opere coreografiche o mimiche (con o senza música).		
18794	76532	Ghiron Ugo	« Le zie di Fanny ». - Mimodramma in due atti	Ghiron Ugo	Inedita — Mai rappresentato
18795	76538	Martini Felice	« Masnadieri ». - Mimodramma in cinque parti, ricavato dall'opera « Die Kauber » di Schiller	Martini Felice	Id. id.
18804	78615	Notari Elvira	« Otto e novanta ». - Mimodramma	Notari Elvira	Id. id.

Roma, 3 marzo 1924.

Il direttore: G. De Sanctis.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 2 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di gennaio 1922.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — **Opere drammatico-musicali.** (Comprese le riduzioni complete).		
18805	76648	Negri Angelo	« Kalimicta ». - Fox-trot per pianoforte	Negri Angelo	Inedito. — Mai rappresentato.
18809 (a)	76710	Trovati Ulisse	« Nereide ». - Opera in tre atti su libretto di Fontana Ferdinando. — Grande partitura	Sonzogno (Casa editrice musicale)	Inedita. — Rappresentata la prima volta a Napoli il 14-11-1911
			II. — **Opere drammatiche.** (Compresi i libretti d'opera).		
18806	76653	Spadoni Carlo	« Il passato che torna ». - Dramma in tre atti	Spadoni Carlo	Inedito. — Mai rappresentato.
18810 (a)	76717	Tocci V.	« Seconda giovinezza ». - Commedia in tre atti	Società italiana degli autori di Milano	Id. id.
			III. — **Composizioni musicali diverse.** (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — **Opere cinematografiche.** (Films).		
18808 (a)	76686	Strampfer Sesti M. - Jesurum Ernesto	« Natale ». - Mimodramma	Strampfer Sesti - Jesurum Ernesto	Inedito. — Mai rappresentato.
			V. — **Opere coreografiche o mimiche.** (Con o senza musica).		
18807 (b)	76700	Buonocore Roberto	« Munasterio ». - Mimodramma in quattro parti (tratto dall'omonimo componimento poetico di Giacomo Salvatore)	Buonocore Roberto	Inedito. — Mai rappresentato.
18807 (a)	76684	De Paoli Giacinto	« L'ombra di Caino ». - Mimodramma in quattro parti	De Paoli Giacinto	Id. id.
18808 (c)	76765	Pasquera Filippo	« L'uomo fatale e la donna impressionante ». - Mimodramma	Pasquera Filippo	Id. id.
18808 (b)	76763	Sciti Giuseppe	« Francesca da Rimini ». - Mimodramma in quattro parti	Sciti Giuseppe	Id. id.

Roma, 3 marzo 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 3 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di febbraio 1922.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
18817	76819	Grandi Colombo	« Les jeunes viveurs ». - Operetta in tre atti su libretto di Paride Grandi. — Partitura	Grandi Colombo	Inedita. — Mai rappresentata.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
18816	76818	Grandi Paride	« Les jeunes viveurs ». - Operetta in tre atti. — Libretto	Grandi Paride	Inedita. — Mai rappresentata.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico musicali).		
			. . . .		
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
18810 (b)	76810	Caesar film in Roma	« Al chiaror dei lampi ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1251. — Presentati, pel visto, 1576 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Unione cinemat. italiana (dirett. Giuseppe Barattolo).	Inedita. — Mai proiettata.
18811	76811	Detta	« Don Camillo e l'americana ». - Opera ut supra m. 900. — Presentati, pel visto, 264 fotogrammi col sunto inedito dell'azione (dall' « Aio nell'imbarazzo »)	Detta	Id. id.
18812	76812	Ghione film in Torino	« Quattro tramonti ». - Opera cinematografica in quattro quadri su pellicola dichiarata lunga m. 1240. — Presentati, pel visto, 622 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
18813	76813	Detta	» Senza pietà ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1100. — Presentati pel visto, 672 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
18814	76814	Itala film in Torino	« Il cadavere vivente ». - Opera ut supra m. 1282. — Presentati, pel visto, 364 fotogrmmi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
18815	76815	Medusa film in Roma	« Per il passato ». - Opera ut supra m. 1330. — Presentati, pel visto, 476 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
18818	76866	Caprice Spiridione	« La tradizione ». - Mimodramma in cinque parti	Caprice Spiridione	Inedito. — Mai rappresentato.
18809 (b)	76809	Fazio Edoardo	« La coquette ». - Danza figurata. — Presentata, pel visto, la sola figurazione	Fazio Edoardo	Inedita. — Mai eseguita.

Roma, 3 marzo 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 94

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 23 aprile 1924.

	Media		Media
Parigi	149 38	Belgio	126 77
Londra	98 203	Olanda	8 525
Svizzera	395 55	Pesos oro	16 98
Spagna	315 25	Pesos carta	7 47
Berlino	—	New-York	22 371
Vienna	0,033	Oro	431 65
Praga	65 10		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 80
	3 50 % » (1902)	77 54
	3.00 % lordo	51 42
	5.00 % netto	96 74
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 62

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per coprire posti di direttore di Regia scuola agraria media.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 51 e 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, concernente l'ordinamento dell'istruzione agraria media;

Considerato che le scuole agrarie medie devono iniziare il loro funzionamento il 1° ottobre 1924, e che pertanto è indispensabile che per quel giorno siano nominati i rispettivi direttori;

Considerata, a tale intento, l'opportunità di bandire fin da ora i concorsi per coprire i posti che eventualmente saranno per restare vacanti, dopo data esecuzione al 2° comma dell'art. 51 del citato R. decreto 30 dicembre 1923;

Decreta:

Art. 1.

Fra i professori delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, provveduti di laurea in scienze agrarie, ed ordinari da almeno un sessennio alla data del presente decreto, è aperto un concorso, per titoli, ai posti di direttore di Regia scuola agraria media che dovessero restare scoperti dopo l'applicazione del secondo comma dell'art. 51 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

Art. 2.

È pure aperto un pubblico concorso, per titoli, ai posti di direttore che dovessero restare, per qualsiasi motivo, scoperti, dopo espletato il concorso interno, di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Con successivi decreti ministeriali, da presentare alla Corte dei conti per la registrazione, e da emanarsi prima dell'aggiudicazione di ciascuno dei suddetti concorsi, sarà indicato rispettivamente il numero dei posti da coprirsi.

Art. 4.

I direttori di Regia scuola agraria media sono classificati al gruppo A, grado 6° di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e ad essi compete lo stipendio iniziale di L. 17,800, più il supplemento di servizio attivo in L. 1500

Oltre lo stipendio, è dovuta l'indennità caro viveri nella misura stabilita dal decreto stesso.

Art. 5.

Le domande di ammissione ai concorsi, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, redatte su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura), non oltre il 30 giugno 1924.

Art. 6.

I professori delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura che intendono prendere parte al concorso di cui all'art 1, dovranno allegare alla domanda la quietanza comprovante il versamento, ad un ufficio del registro, della tassa di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, nonchè i titoli, i documenti, le pubblicazioni che essi ritengono utile produrre.

Art. 7.

Al concorso pubblico, di cui all'art. 2, sono ammessi i laureati in scienze agrarie con almeno un decennio di laurea, trascorso interamente o in massima parte nell'insegnamento presso istituti governativi o pareggiati, o negli istituti sperimentali agrari, o nell'insegnamento agrario ambulante e per il rimanente nell'esercizio pratico dell'agricoltura.

Alla domanda di ammissione, che dovrà contenere l'indicazione della dimora del concorrente, saranno allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune o dei comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) laurea in scienze agrarie;

i) titoli ed opere che dimostrino nel candidato la sua preparazione a coprire i posti messi a concorso;

l) quietanza comprovante il versamento, presso un ufficio del registro, della tassa di L. 50 ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, numero 1173.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo o portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a seconda dei casi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazione al valore ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1924.

Il Ministro: CORBINO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.